

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE DIBATTIMENTALI PENALI, COLLEGIALI E MONOCRATICHE DEL TRIBUNALE DI LUCCA

- TRIBUNALE DI LUCCA
- PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LUCCA
- CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA
- CAMERA PENALE DI LUCCA
- COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA
- DIRIGENTI DI CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI LUCCA

ART. 1

L'udienza penale dibattimentale, monocratica e collegiale, inizia alle ore 9,00.

A quell'ora saranno presenti i giudici, gli assistenti di udienza, il pubblico ministero ed i difensori.

Il dibattimento può essere preceduto dalla celebrazione dei procedimenti urgenti in camera di consiglio (incidenti di esecuzione e procedure in materia cautelare).

L'udienza penale di regola sarà sospesa dai 30 ai 60 minuti tra le ore 14 e le ore 15, ove non si concluda entro la mattina.

Copia di tutti i ruoli di udienza della settimana, con l'indicazione degli estremi identificativi dei processi fissati e degli orari, sarà affisso nella bacheca della Cancelleria della Sezione Penale la settimana prima rispetto a quella cui si riferiscono i ruoli ed entro le ore 9,00 del giorno di udienza sulla parte esterna della porta dell'aula.

ART. 2

I processi con rito monocratico (per citazione diretta, opposizione a decreto penale e da udienza preliminare) sono fissati per il c.d. smistamento in udienza di prima comparizione, finalizzata esclusivamente alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla proposizione ed alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi per ragioni processuali, per prescrizione o per i riti alternativi ai sensi degli artt. 444 e 438 c.p.p.

Per detta udienza il giudice non autorizza la citazione di testimoni e consulenti tecnici.

Nella fase di smistamento ed anche di trattazione sono preferibilmente celebrati con precedenza - se di pronta definizione - i processi in cui siano sollevate nullità o difetti di notificazione, richieste di rinvio per legittimo impedimento di difensori o imputati oppure dove sia possibile la definizione ai sensi dell'art. 129 del c.p.p.

La persona offesa è citata a comparire all'udienza di smistamento al solo fine della costituzione di parte civile.

Nello smistamento i processi provenienti da udienza preliminare saranno dal giudice preferibilmente rinviati ad altra apposita udienza, per la quale è previsto il P.M. togato, secondo un turno comunicato all'ufficio con congruo anticipo.

ART. 3

All'esito dell'udienza, anche di c.d. smistamento, se si deve procedere all'istruttoria, il Giudice rinvia il processo ad altra data in base alle fasce orarie, indicando sempre l'ora si cui sarà celebrata l'udienza, tenuto conto degli orari, del numero e della complessità degli altri processi già fissati per quel giorno.

ART. 4

Qualora le ragioni, ivi comprese la diversa composizione dell'organo giudicante e le situazioni d'incompatibilità, per il rinvio di uno o più processi già fissati, siano note e certe sin dai giorni precedenti, il giudice dispone che l'ufficio, ove possibile, informi tempestivamente il pubblico ministero ed i difensori.

Nel caso in cui debba essere rinviata, per impedimento del giudice o per altre ragioni dipendenti dall'ufficio, l'intera udienza, deve essere esposto avviso del rinvio nella Cancelleria ed alla porta dell'aula di udienza, con sollecita comunicazione alle parti interessate.

Qualora l'applicazione di giudici ad integrazione del collegio od a processi di rito monocratico, determini la trattazione di processi che, in difetto di applicazione, sarebbero stati rinviati, anche senza formalità l'ufficio informa tempestivamente le parti.

Gli impedimenti delle parti e dei difensori devono essere comunicati tempestivamente, al fine di avvisare, ove possibile testi, periti e consulenti.

ART. 5

Visti in particolare gli articoli 2, 3, 24 e 51 della Costituzione Italiana, il D. Lgs del 26 marzo 2001 n. 151, in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, come modificato dal D. Lgs. Del 23 aprile 2003 n. 115, il D. Lgs dell'11 aprile 2006 n. 198 c.d. "Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna", nonché gli indirizzi espressi dalla Commissione Pari Opportunità del Consiglio Nazionale Forense competente in tale materia, va riconosciuto quale legittimo impedimento del difensore lo stato di gravidanza e di maternità, in osservanza del protocollo d'intesa per le pari opportunità emanato dal CNF. L eventuale richiesta di rinvio deve essere tempestivamente presentata all'Autorità procedente con le seguenti modalità:

- a) Per il periodo indicato dall'art. 16 D. Lgs 151/01, la sussistenza del legittimo impedimento dovuto a maternità è sufficientemente documentata con l'allegazione di un certificato medico da cui risulti la data presunta del parto o certificato di nascita del figlio o di dichiarazione sostitutiva, ex art. 46 DPR 445/2000, senza necessità di ulteriori specificazioni comprovanti particolari patologie.
- b) Per il periodo anteriore a quello previsto dall'art. 16 D. Lgs. 151/01, la sussistenza del legittimo impedimento deve essere documentata con l'allegazione di un certificato medico da cui risulti la sussistenza di particolari patologie e/o gravi complicanze della gravidanza.
- c) Anche al di fuori del periodo indicato dall'art. 16 D. Lgs. 151/2001 e sino al compimento del terzo anno di vita della prole, la legittimità dell'impedimento dovuto all'assolvimento degli obblighi di cura della prole stessa, deve essere valutato alla stregua delle premesse del suddetto protocollo d'intesa.

Il trattamento di cui sopra è garantito al padre di prole la cui madre sia impossibilitata all'assolvimento degli obblighi di cura ed assistenza, in analogia a quanto già previsto in altri settori dell'ordinamento.

Nei periodi sopra indicati l'avvocato che adduca ragioni di urgenza legate all'assolvimento degli obblighi di cura della prole ha la precedenza, nello svolgimento degli adempimenti di cancelleria.

Ove si verificassero ipotesi diverse da quelle contemplate espressamente nel presente protocollo, le parti firmatarie si impegnano ad adottare condotte ed atteggiamenti funzionali alla realizzazione ed alla tutela dei principi di parità.

ART. 6

Periodicamente, nel corso dell'udienza, il giudice procede a ricognizione dei processi non ancora espletati e dispone gli eventuali rinvii conseguenti alla verifica dell'impossibilità di trattare in maniera idonea tutti i procedimenti, lasciando liberi gli interessati.

ART. 7

Nella celebrazione dei processi e nell'espletamento delle singole attività istruttorie, per quanto possibile è data precedenza agli imputati detenuti, alle persone offese nei processi per violenza sessuale, alle persone diversamente abili, alle donne in stato di gravidanza o di allattamento, alle persone ultrasettantenni ed ai testimoni provenienti da località lontane.

ART. 8

Il giudice, al termine del singolo processo, si ritira in camera di consiglio per deliberare la decisione, salvo che le parti, su espressa richiesta del giudice, acconsentano a che ciò avvenga successivamente nel corso della giornata di udienza.

Nei processi con imputati detenuti o con presenza di difensori non del foro di Lucca, il giudice si ritira sempre in camera di consiglio per deliberare la pronuncia al termine del singolo processo.

In caso di motivazione contestuale deve esserne rilasciata copia alle parti immediatamente, se possibile.

ART. 9

Salve le opportune modalità di esame previste dalla legge, laddove possibile sono utilizzati spazi appositi per ospitare le persone offese ed i testimoni minorenni, in particolar modo nei casi dei processi per violenza sessuale, in attesa della loro escussione.

La traduzione e gli spostamenti all'interno del palazzo di giustizia dei detenuti devono avvenire salvaguardando il rispetto della persona e la dignità dei soggetti in vinculis, in particolar modo evitando che gli stessi, per raggiungere i luoghi di attesa del processo, le aule del Tribunale ed i mezzi con cui avviene la traduzione, siano scortati attraverso i corridoi affollati dagli utenti.

ART. 10

I documenti prodotti in udienza dai difensori ed acquisiti al fascicolo del giudice saranno forniti in copia al P.M.

In considerazione dell'esigenza dell'ufficio di Procura di ottenere copia dei verbali delle udienze dibattimentali, in attesa del sistema di archiviazione informatico, il pubblico ministero è autorizzato ad estrarre copie dal fascicolo del dibattimento, che gli è posto a disposizione dalla cancelleria a seguito di specifica richiesta.

Il fascicolo deve essere restituito non più tardi di 5 giorni prima dell'udienza.

E fatta salva specifica e diversa autorizzazione.

Una volta ricevuto il fascicolo, il pubblico ministero cura che le copie siano eseguite nel minore tempo possibile.

Qualora i difensori e le parti accedano alla Cancelleria al fine di richiedere copia dei verbali o degli atti del fascicolo del dibattimento nel periodo di tempo in cui questo si trovi a disposizione dell'Ufficio di Procura, la Cancelleria riceve la richiesta e provvederà, alla restituzione del fascicolo, ad effettuare le copie e a consegnarle al richiedente.

In ogni caso, nel periodo in cui il fascicolo del dibattimento è presso l'Ufficio di Procura, qualora i difensori o le parti abbiano necessità di prenderne visione, il pubblico ministero deve metterlo a disposizione dei predetti direttamente nei locali della Procura.

ART. 11

I difensori, quando non ne derivi danno per loro o per il loro assistito, presentano in udienza la notula relativa al patrocinio a spese dello Stato ed alla difesa di ufficio di soggetti dichiarati irreperibili.

Le liquidazioni degli onorari e delle spese per le attività svolte dai difensori degli imputati di cui sopra saranno effettuate nel rispetto dei parametri che saranno definiti in specifico accordo da raggiungere tra il Tribunale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Lucca, se possibile - e di pronta liquidazione - anche al termine del processo, con lettura in udienza del relativo decreto.

ART. 12

Nel corso dell'udienza dibattimentale, il Pubblico Ministero ed i difensori conferiscono con il Giudice con modalità tali da consentire l'ascolto a tutte le parti processuali.

Le parti sottoscritte si impegnano a promuovere e diffondere i contenuti del presente protocollo d'intesa tra i magistrati, gli avvocati e il personale amministrativo, operanti all'interno del circondario.

Lucca, 28/04/2010

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA




IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI



IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE



LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI



IL DIRIGENTE DEL PERSONALE

